



C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per la concessione di

**CONTRIBUTI PER IL SETTORE
SPORT, CULTURA,
RICREAZIONE, ISTRUZIONE
ED EDUCAZIONE**

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 2/91

INDICE

Capo I - Finalità e soggetti beneficiari	Pag.	1
Capo II - Contributi ordinari	"	2
Capo III - Contributi straordinari	"	4
Capo IV - Sovvenzioni di tipo indiretto	"	5

CAPO I
FINALITA' E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 1

1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e disciplina la concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari, che l'Amministrazione Comunale eroga:

- a) ad enti, istituzioni, associazioni, circoli e società con lo scopo di concorrere ad agevolare le finalità d'Istituto nell'interesse della collettività e nel rispetto della pluralità di espressione
- b) a privati per le necessità economiche del soggetto e suo nucleo familiare, al fine di migliorare la qualità della vita, di elevare la cultura e di offrire migliori possibilità di studio alle persone meritevoli, di assicurare l'assistenza familiare agli anziani, handicappati e minori ed, in generale, di sostenere in forma concreta tutte le categorie più deboli e bisognose.

CAPO II CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 2

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo, che siano enti ed associazioni, devono essere munite di atto costitutivo, svolgere la loro attività da almeno un anno, avere sede legale nel Comune di Pavia di Udine ed operare prevalentemente in favore della popolazione locale.

2. E' ammessa la concessione di sovvenzioni anche ad organizzazioni aventi sede fuori dal Comune di Pavia di Udine, a condizione che la loro attività, a carattere sovracomunale, interessi in maniera specifica la popolazione del Comune di Pavia di Udine e che, per l'attività svolta in questo Comune, non abbiano avuto finanziamenti da altri enti pubblici.

3. I soggetti beneficiari privati devono avere residenza nel Comune di Pavia di Udine da almeno due anni. E' possibile la concessione di contributi anche a soggetti privati privi dei requisiti di cui sopra, a condizione che la richiesta rivesta carattere di particolare ed urgente necessità e la persona abbia la dimora nel territorio comunale.

Art. 3

1. I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura vengono concessi alle organizzazioni cui é attribuita una precisa rilevanza per l'attività svolta a favore della collettività nei rispettivi ambiti d'interesse.

2. A tal fine viene formato un Albo Comunale, in cui vengono iscritti gli enti e le associazioni aventi titolo, con esclusione delle Scuole di ogni ordine e grado e Direzioni didattiche.

3. Non possono essere iscritti all'Albo dei beneficiari gli enti e le associazioni che perseguono lo scopo di lucro.

4. Al suddetto Albo non vengono iscritti i beneficiari privati, a tutela della riservatezza delle situazioni personali.

Art. 4

1. I contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, di cui al presente capo, possono essere di tipo DIRETTO (quali la corresponsione di somme in denaro) o INDIRETTO (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari, il pagamento di utenze, la riduzione o gli abbuoni nelle locazioni di immobili in possesso del Comune).

Art. 5

1. La determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, di cui al presente Capo, viene effettuata:

- a) per i soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma - lett. a), tenendo conto prevalentemente dell'attività svolta nei rispettivi ambiti d'interesse, della consistenza numerica degli iscritti, dell'importanza delle manifestazioni da essi organizzate e sulla base delle risultanze economico - finanziarie della gestione
- b) per i soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma - lett. b), tenendo conto prevalentemente della situazione economica del richiedente e familiari conviventi, delle difficoltà sociali presenti, delle possibilità di miglioramento future, delle necessità delle persone a rischio od appartenenti alle categorie più deboli.

Art. 6

1. Le domande di contributo, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, inoltrate per iscritto, devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 15 settembre corredate da:

- a) generalità anagrafiche del richiedente se persona fisica, ragione sociale o denominazione, nonché generalità anagrafiche del rispettivo rappresentante legale, se ente o associazione
- b) numero di codice fiscale
- c) modalità di accreditamento preferita
- d) motivazioni della domanda
- e) copia dichiarazione dei redditi dell'anno precedente del nucleo familiare, anche di fatto
- f) copia dell'atto costitutivo (se già presentato per precedente domanda, potrà farsi riferimento a tale precedente, allegando il testo aggiornato solo se siano intervenute modifiche)
- g) sommaria relazione di attività e conto consuntivo dell'ultimo esercizio
- h) sommaria relazione del programma di attività e bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

2. I documenti dalla lettera f) alla lettera h) devono essere presentati solo dai soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma - lett. a).

Art. 7

1. In sede di prima applicazione, gli aventi diritto, al fine di ottenere gli eventuali contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, devono presentare o completare la documentazione già inviata entro il 25 gennaio.

Art. 8

1. La presentazione della richiesta di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, non comporta l'automatica concessione di essi ed è, comunque, subordinata alle disponibilità di bilancio.

CAPO III
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 9

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, può essere di tipo straordinario e viene valutata di volta in volta dall'Amministrazione sulla base di una specifica documentazione che attesti la finalità e l'impegno di spesa dell'iniziativa o la contingente necessità.

2. I contributi di cui al presente Capo possono essere di tipo DIRETTO (quali la corresponsione di somme di denaro), o INDIRETTO (quali la riduzione o gli abbuoni tariffari o di locazioni di immobili di proprietà comunale ed il pagamento di utenze).

Art. 10

1. La presentazione delle domande potrà essere fatta in qualunque tempo e seguirà la procedura di cui al precedente art. 6.

2. Verranno esaminate esclusivamente le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 1 - 1° comma -, in possesso dei requisiti previsti al Capo I e per le finalità ivi indicate.

Art. 11

1. All'atto dell'istruzione della pratica l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali documentazioni integrative, sulla base della specificità della richiesta.

2. La presentazione di essa o la successiva richiesta non comportano l'automatica concessione del contributo medesimo, che rimarrà subordinata in ogni caso alle disponibilità di bilancio.

CAPO IV
SOVVENZIONI DI TIPO INDIRETTO

Art. 12

1. L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, ordinari e straordinari, di tipo indiretto, previsti agli artt. 4 e 9, possono essere concessi dall'Amministrazione Comunale a quegli enti, associazioni, gruppi spontanei, privati cittadini che operino per perseguire le finalità esposte al Capo I.

2. Fermo restando quanto richiamato agli artt. 8 e 11 del presente regolamento, il richiedente dovrà inoltrare, per iscritto, regolare domanda corredata dalla documentazione prevista per la concessione di contributi ordinari e straordinari di tipo diretto.

3. Si prescinde dai requisiti richiesti dall'art. 2 e 3 del presente regolamento, semprechè i richiedenti non perseguano fini di lucro.